

Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale

(Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge del 28 settembre 2012² sull'assistenza amministrativa fiscale è modificata come segue:

Art. 3 lett. c

Nella presente legge s'intende per:

- c. *domande raggruppate*: domande di assistenza amministrativa con le quali sono richieste informazioni su più persone identificabili in base a indicazioni precise.

Art. 6 cpv. 2^{bis} e 2^{ter} (nuovi)

^{2bis} Il contenuto necessario di una domanda raggruppata è retto dal commento all'articolo 26 del modello di Convenzione OCSE, nella versione del 2012³.

^{2ter} Il Consiglio federale può adeguare il contenuto necessario di una domanda raggruppata allo standard internazionale adottato dalla Svizzera.

Art. 7 lett. c

Non si entra nel merito della domanda se:

- c. viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni per la cui acquisizione mediante un reato secondo il diritto svizzero lo Stato richiedente si è attivamente adoperato.

¹ FF ...

² RS 672.5

³ Il commento all'articolo 26 del modello di convenzione OCSE, nella versione del 2012, può essere consultato all'indirizzo www.oecd.org.

Art. 14 cpv. 1 e 2

¹ L'AFC informa la persona interessata sugli elementi essenziali della domanda.

² L'AFC informa in merito alla procedura di assistenza amministrativa le altre persone che, in base agli atti, deve presumere legittimate a ricorrere secondo l'articolo 19 capoverso 2.

Art. 14a (nuovo) Informazione in caso di domande raggruppate

¹ Su richiesta dell'AFC, il detentore delle informazioni identifica le persone interessate da una domanda raggruppata.

² L'AFC informa della domanda le persone legittimate a ricorrere con sede o domicilio in Svizzera. Se una persona legittimata a ricorrere ha la sede o il domicilio all'estero, l'AFC informa della domanda il detentore delle informazioni.

³ Il detentore delle informazioni informa della domanda le persone legittimate a ricorrere con sede o domicilio all'estero e le invita nel contempo a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera.

⁴ Mediante pubblicazione nel Foglio federale, l'AFC informa inoltre le persone interessate da una domanda raggruppata:

- a. in merito alla domanda di assistenza amministrativa;
- b. in merito all'obbligo di indicare all'AFC:
 1. il loro indirizzo svizzero, se hanno la loro sede o il loro domicilio in Svizzera,
 2. un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera, se hanno la loro sede o domicilio all'estero;
- c. in merito alla procedura semplificata secondo l'articolo 16; e
- d. del fatto che emanerà una decisione finale per ogni persona legittimata a ricorrere che non abbia acconsentito alla procedura semplificata.

⁵ Il termine utile per designare il rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni è di 20 giorni. Decorre dal giorno dopo la pubblicazione nel Foglio federale.

⁶ Se non è possibile notificare la decisione finale alle persone legittimate a ricorrere, l'AFC la notifica in forma anonima mediante comunicazione nel Foglio federale. Il termine di ricorso decorre dal giorno dopo la comunicazione nel Foglio federale.

Art. 15 cpv. 2

² Se l'autorità estera rende verosimili motivi per mantenere segreti determinati atti, l'AFC può negare alle persone legittimate a ricorrere l'esame di tali atti conformemente all'articolo 27 PA⁴.

⁴ RS 172.021

Titolo prima dell'art. 21a

Sezione 4a: Procedura di informazione a posteriori delle persone legittimate a ricorrere

Art. 21a (nuovo)

¹ L'AFC informa della domanda le persone legittimate a ricorrere soltanto dopo la trasmissione delle informazioni se l'autorità richiedente rende verosimile che:

- a. la domanda è della massima urgenza; o
- b. l'informazione preliminare potrebbe pregiudicare il buon esito della sua inchiesta.

² Con l'eventuale ricorso contro la decisione può essere chiesto unicamente l'accertamento dell'illiceità.

³ L'AFC informa i detentori delle informazioni e le autorità a cui la domanda è stata resa nota, sotto la comminatoria del capoverso 4, in merito al differimento dell'informazione. Questi non possono informare della domanda le persone legittimate a ricorrere fintanto che non sia stata effettuata l'informazione a posteriori.

⁴ Se viola intenzionalmente o per negligenza il divieto di informare di cui al capoverso 3, la persona è punita con la multa sino a 10 000 franchi.

⁵ L'AFC è l'autorità di perseguimento e di giudizio. È applicabile l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 1974⁵ sul diritto penale amministrativo.

Art. 24a Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Gli articoli 6 capoversi 2^{bis} e 2^{ter} e 14a si applicano alle domande raggruppate presentate a partire dal 1° febbraio 2013.

² Gli articoli 7 lettera c, 14 capoversi 1 e 2, 15 capoverso 2 e 21a si applicano anche alle domande di assistenza amministrativa presentate prima dell'entrata in vigore della modifica del

II

La legge del 17 giugno 2005⁶ sul Tribunale federale è modificata come segue:

Art. 103 cpv. 2 lett. d

² Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo:

- d. nei procedimenti nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale.

⁵ RS 313.0

⁶ RS 173.110

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consultazione